

CONVENZIONE
RELATIVA AD ATTIVITÀ EDUCATIVO-ASSISTENZIALE
IN FAVORE DI MINORI

Il giorno _____ nei locali _____

TRA

l'Amministrazione comunale di _____, con sede in Via _____, N.____, C.F. _____, legalmente rappresentata dal dott. _____, nato a _____ il __/__/____, nella qualità di _____ del Comune di _____, domiciliato per la carica presso la sede del comune in Via _____, N.____

E

il sig. _____ nato a _____ il __/__/____ nella qualità di legale Rappresentante dell'Ente _____ con sede in _____, n.____ in _____ (____) - P.IVA/C.F. n. _____,

Iscritto all'Albo regionale delle istituzioni assistenziali di cui all'art. 26 della L.R. Sicilia 9 maggio 1986, n. 22, giusto provvedimento del competente Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro n. _____ del _____, nonché munito dell'autorizzazione al funzionamento prevista dalla normativa regionale vigente, per svolgere attività educativo-assistenziale in favore di minori in regime di convitto e/o semiconvitto nella struttura ubicata in _____ via _____, con capacità ricettiva autorizzata di n. ____ minori convittori e n. ____ minori semiconvittori (ove previsto), nonché attività didattica ove regolarmente autorizzata.

PREMESSO

- Che l'Amministrazione comunale di _____, in attuazione della L.R. Sicilia 9 maggio 1986, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e della vigente normativa in materia di tutela dei minorenni, intende promuovere l'integrale sviluppo del minore, sostenere la famiglia e prevenire situazioni di abbandono, emarginazione e disagio;
- che la **Legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia»**, e successive **modificazioni e integrazioni**, come modificata, in particolare, dalla **Legge 28 marzo 2001, n. 149**, stabilisce all'art. 1 il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia e prevede che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sostengano con idonei interventi i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia;

- che, qualora la famiglia sia temporaneamente impossibilitata a provvedere alla crescita e all'educazione del minore, gli interventi devono essere orientati prioritariamente al sostegno del nucleo familiare e, quando necessario, all'affidamento familiare o all'accoglienza in servizi residenziali o semiresidenziali idonei, nel superiore interesse del minore e secondo quanto previsto dalla Legge n. 184/1983 e successive modificazioni;
- che nel quadro della più ampia utilizzazione delle risorse esistenti nel territorio l'Amministrazione comunale intende avvalersi delle prestazioni rese da enti educativo-assistenziali in possesso dei prescritti requisiti strutturali ed organizzativi;
- che l'accoglienza residenziale del minore deve avere carattere temporaneo ed essere inserita in un progetto individualizzato volto, ove possibile, al rientro nella famiglia di origine o all'individuazione di altra soluzione stabile conforme al superiore interesse del minore;
- che il ricovero semiconvittuale dei minori per alcune realtà delle aree a rischio, spesso richiesto dagli stessi giudici minorili, può rivelarsi anche risposta efficace per contrastare l'insorgenza delle cause del disagio, della devianza e della stessa criminalità;
- che l'Ente predetto si propone di concorrere ai superiori obiettivi ponendo a disposizione del comune nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione, locali, attrezzature, arredi ed impianti ed utilizza personale specificamente qualificato come appresso riportato;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'Amministrazione comunale ad affidare in assenza di proprie strutture ed in alternativa alla gestione diretta, la gestione dei servizi di ricovero ad enti del privato sociale, pervenendo ad economie di bilancio per il contenimento della spesa e ad una maggiore efficienza delle prestazioni e migliore qualità dei servizi;
- che la peculiarità dei servizi socio-assistenziali legittima la scelta dello strumento della convenzione atteso il carattere di tipo "relazionale" delle prestazioni richieste;
- che la presente convenzione trova fondamento nella L.R. Sicilia 9 maggio 1986, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento agli artt. 16, 20, 26, 28 e 29, nel D.P.Reg. 28 maggio 1987, nel D.P.Reg. 29 giugno 1988 recante gli standard strutturali e organizzativi dei servizi socio-assistenziali, nel D.P.Reg. 4 giugno 1996, n. 158, di approvazione degli schemi di convenzione-tipo, nonché nella Legge 8 novembre 2000, n. 328;
- che, in particolare, **l'art. 16, quarto comma, lett. c), della L.R. n. 22/1986** contempla, nell'ambito della programmazione comunale dei servizi socio-assistenziali, l'individuazione degli enti pubblici e privati con i quali stipulare convenzioni, mentre **l'art. 20 della medesima legge regionale** disciplina specificamente il ricorso alle convenzioni con gli enti iscritti nell'Albo regionale previsto dall'art. 26;
- che la presente convenzione è stipulata nel rispetto della normativa vigente sui servizi sociali e sulla tutela dei minorenni, della Legge 4 maggio 1983, n. 184 e s.m.i., della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo ratificata con Legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto dei principi applicabili ai rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e soggetti del Terzo settore;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

La convenzione ha per oggetto l'accoglienza, il mantenimento, la tutela e l'accompagnamento educativo dei minori di ambo i sessi appartenenti alla fascia di età autorizzata per la struttura, secondo il provvedimento regionale di autorizzazione e iscrizione all'Albo, mediante inserimento disposto dall'Amministrazione comunale o dall'Autorità giudiziaria competente nei casi previsti dalla legge, nel rispetto del superiore interesse del minore e del progetto individualizzato.

L'eventuale prosecuzione dell'accoglienza oltre il compimento della maggiore età è ammessa esclusivamente nei casi e per il periodo consentiti dalla normativa vigente o da provvedimento dell'Autorità giudiziaria competente, previa definizione della relativa presa in carico e copertura finanziaria.

Il numero degli utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n..... convittori e/o n. semiconvittori.

Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso l'A.C. può essere chiamata a rispondere di utenti ammessi in eccedenza rispetto alla capacità ricettiva autorizzata e ai posti convenzionati, fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria competente e gli interventi urgenti previsti dalla legge, da regolarizzare secondo le procedure vigenti.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere e assistere, entro i limiti di cui all'art. 1, i minori per i quali sia disposto l'inserimento dai competenti servizi dell'A.C. o dall'Autorità giudiziaria. Ogni intervento è attuato nel rispetto della responsabilità genitoriale, ove non limitata o sospesa, del superiore interesse del minore e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di collocamento.

Ogni autorizzazione di ricovero indirizzata all'Ente deve essere corredata da documentazione attestante la situazione anagrafica, sanitaria e scolastica del minore e deve inoltre essere corredata da una relazione dell'ufficio di servizio sociale sulla personalità del minore e sull'ambiente socio-familiare di appartenenza. L'autorizzazione al ricovero deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata del ricovero, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio refluenti nell'esercizio successivo e di eventuale permanenza durante il periodo estivo e di vacanza scolastica.

Nei casi di urgenza e di pregiudizio per il minore, il Servizio sociale comunale attiva senza ritardo gli interventi di protezione previsti dalla normativa vigente e, ove ricorrano i presupposti, procede ai sensi dell'art. 403 del codice civile, nel testo vigente, assicurando i conseguenti adempimenti e le

tempestive comunicazioni all'Autorità giudiziaria competente. L'assunzione della spesa è effettuata con gli atti previsti dall'ordinamento contabile dell'Ente.

L'Ente, accertata la regolarità del provvedimento comunale di autorizzazione al ricovero riportante in modo inequivocabile l'impegno di spesa assunto, accoglie il minore in carico e notifica a tutti gli effetti il giorno in cui ha inizio il ricovero, dandone segnalazione, ove necessario, alla competente autorità minorile.

L'accoglienza urgente può avvenire esclusivamente nei casi consentiti dalla legge o su disposizione dei competenti servizi o dell'Autorità giudiziaria. L'Ente comunica immediatamente e comunque entro 24 ore l'avvenuta accoglienza al Servizio sociale comunale, fornendo ogni elemento utile alla verifica della presa in carico e alla regolarizzazione amministrativa.

Rimane impregiudicata la facoltà dell'A.C. di dare motivato rigetto della richiesta nel termine massimo di giorni 15 dalla comunicazione dell'Ente, trascorso il quale compete il rimborso della retta a decorrere dalla data di effettivo ricovero.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione del minore si perviene sulla base del progetto individualizzato, del venir meno delle condizioni che avevano determinato l'accoglienza o in esecuzione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria competente, sentiti i soggetti titolari della responsabilità genitoriale nei limiti consentiti dalla legge.

La dimissione è comunque finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o al suo reinserimento in un nuovo nucleo familiare o in altra struttura. In ogni caso l'Ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione dell'avvenuta dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta convenuta sino al giorno di effettivo allontanamento del minore, a nulla rilevando l'orario di effettiva dimissione.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un rapporto sulla condizione psico-fisica e sociale del soggetto allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno alla famiglia.

A tutela dell'ospite in caso di ricovero a tempo indeterminato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione del soggetto, con conseguente diritto dell'Ente chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

Art. 4

Prestazioni

L'attività si articola in convitto e semiconvitto.

L'Ente si impegna a:

- a) mantenere in efficienza gli edifici, i servizi, le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività educativo-assistenziale;

- b) somministrare un vitto adeguato per qualità e quantità alle esigenze dei minori, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza alimentare e igiene degli alimenti, in particolare del Regolamento (CE) n. 853/2004 e del sistema di autocontrollo HACCP, nonché delle indicazioni dietetiche eventualmente validate dal competente servizio sanitario;
- c) svolgere un'attività educativo-assistenziale, anche attraverso attività socio-culturali e ricreative, che miri all'integrale e armonico sviluppo della personalità del minore, avendo cura di favorire il rapporto con la comunità locale, nelle sue varie espressioni;
- d) provvedere all'istruzione scolastica del minore: gli enti che forniscono istruzione all'interno delle loro strutture devono uniformarsi agli orari ed ai programmi ministeriali e regionali, e sottostare alla vigilanza degli organi scolastici pubblici competenti per territorio;
- e) comunicare all'Autorità scolastica competente per territorio l'elenco dei minori frequentanti le proprie sezioni, acquisendo per ogni minore il nulla osta dei presidi scolastici di appartenenza;
- f) garantire l'accoglienza dei minori con disabilità nel rispetto della normativa vigente, assicurando accessibilità, non discriminazione, accomodamenti ragionevoli e raccordo con i servizi sanitari, sociali e scolastici competenti, secondo il progetto individualizzato;
- g) dotarsi di una biblioteca aperta alla consultazione dei minori, anche di piccole dimensioni, fornita sia di idonei sussidi scolastici sia di narrativa;
- h) stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei minori contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- i) assicurare il controllo sanitario degli ospiti in raccordo con le strutture sanitarie di base competenti per i vari interventi;
- j) tenere costantemente aggiornata la cartella personale del minore contenente:
 - documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e altro relativi al minore;
 - scheda di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in istituto e da aggiornare periodicamente;
- k) predisporre una relazione programmatica sull'attività da svolgere annualmente;
- l) segnalare tempestivamente al Servizio sociale professionale competente e, nei casi previsti dalla legge, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o all'Autorità giudiziaria competente, ogni situazione di abbandono, pregiudizio o grave rischio per il minore, ai fini dell'attivazione delle misure di tutela previste dall'ordinamento;
- m) segnalare al servizio sociale comunale i casi di assenza continuativa di oltre 15 giorni dei minori;
- n) relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza raccolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- o) produrre il diario giornaliero delle attività all'atto della stipula della presente convenzione.

Art. 5

Prescrizioni

L'attività convittuale consiste nell'accoglienza residenziale del minore secondo il progetto individualizzato e il provvedimento di inserimento, per il periodo necessario e nel rispetto del carattere temporaneo dell'accoglienza previsto dalla normativa vigente.

Oltre agli adempimenti di cui all'art. 2, l'Istituto per l'attività convittuale provvede:

- a predisporre d'intesa con il servizio sociale comunale un progetto individuale d'intervento da sottoporre a verifiche periodiche con riguardo alla rispondenza delle attività rese con gli obiettivi specifici del progetto e con quelli generali del servizio;
- ad assicurare prima colazione, pranzo, merenda e cena;
- ad assicurare il servizio di lavanderia e stireria;
- all'istruzione del minore nelle classi private e/o parificate dell'Istituto stesso o presso scuole pubbliche; in questo caso i minori devono essere accompagnati e prelevati dai plessi scolastici a cura e con i mezzi dell'Ente ricoverante, nel rispetto degli orari della scuola pubblica; l'Ente stesso provvede a mantenere il rapporto con gli insegnanti;
- al doposcuola, alle attività ludiche, sportive e di animazione giornalmente articolate nelle ore pomeridiane e integrate da passeggiate o visite guidate settimanali e nei giorni festivi, nel caso in cui il minore non rientri in famiglia; nei periodi delle festività scolastiche e nei mesi estivi le suddette attività e l'eventuale recupero scolastico saranno articolate in tutto l'arco della giornata;
- ad assicurare il raccordo con il pediatra di libera scelta o il medico competente per l'assistenza sanitaria del minore e con i servizi dell'ASP territorialmente competenti, senza sovrapporsi alle prestazioni proprie del Servizio sanitario nazionale;
- a trasmettere, con cadenza semestrale, ai sensi dell'art. 9 della Legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni e integrazioni, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni territorialmente competente, le relazioni concernenti i minori accolti nella struttura, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità giudiziaria competente;
- a trasmettere altresì al Servizio sociale professionale del Comune/Ente locale competente, con la periodicità prevista dal progetto individualizzato e comunque ogni qualvolta richiesto, una relazione aggiornata sull'andamento del percorso di accoglienza del minore, sulle sue condizioni personali, educative, relazionali e, per quanto di competenza, psico-fisiche, sui rapporti con la famiglia di origine, sull'attuazione degli interventi previsti nel progetto individualizzato, nonché su ogni circostanza significativa ai fini della tutela del superiore interesse del minore;
- a comunicare senza ritardo al Servizio sociale competente e, nei casi previsti dalla legge o dal provvedimento di collocamento, all'Autorità giudiziaria competente, ogni evento di particolare rilevanza riguardante il minore, la sua permanenza nella struttura, i rapporti con la famiglia o qualsiasi situazione suscettibile di incidere sulla sua tutela e sul progetto di accoglienza.
- a consentire giornalmente le visite dei genitori compatibilmente agli orari di lavoro degli stessi ed alle attività dell'Istituto.

È inoltre fatto divieto assoluto di utilizzare il minore in qualsiasi tipo di lavoro interno all'Istituto.

L'Ente può avvalersi di volontari nel rispetto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ove applicabili. L'attività del volontario è personale, spontanea e gratuita e non può essere retribuita; possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti e con le modalità consentite dalla legge. L'Ente assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività e per la responsabilità civile verso terzi.

- I volontari non possono essere utilizzati in sostituzione del personale necessario al rispetto degli standard organizzativi e professionali della struttura. La loro presenza è esclusivamente complementare alle attività degli operatori e non concorre alla determinazione degli standard minimi di personale.
- garantire il trasporto, a tutti gli utenti che ne facciano richiesta, dei minori dalla propria abitazione all'Istituto e viceversa, nel rispetto dell'orario delle lezioni e delle attività;
- fornire, ove necessario, in luogo della prima colazione, una razione alimentare sostitutiva, nell'arco della mattinata, capace del necessario apporto calorico, e quindi il pranzo e la merenda;
- provvedere all'istruzione del minore presso le classi private o parificate dell'Istituto stesso e al doposcuola per i minori in età scolare;
- organizzare giornalmente attività ludiche, sportive e di animazione per i minori che frequentano la scuola materna; per tutti gli altri almeno due volte la settimana compatibilmente con gli impegni scolastici; nel periodo delle festività scolastiche e nei mesi estivi le suddette attività e l'eventuale recupero scolastico si articoleranno nell'arco dell'intero orario, del servizio.

L'Ente garantisce che tutto il personale impiegato possieda i titoli di studio, le qualifiche professionali, le iscrizioni ad albi o ordini professionali eventualmente richieste e gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente e dagli standard regionali applicabili alla specifica tipologia di struttura. Restano ferme le disposizioni dell'art. 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di certificato del casellario giudiziale per le attività professionali o volontarie che comportano contatti diretti e regolari con minori.

Art. 6

Personale

L'Ente si impegna a fornire per lo svolgimento delle attività in rapporto di associato, socio lavoratore, dipendente, il seguente personale:

- una unità responsabile della direzione e del coordinamento complessivo munita di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, fatte salve le prescrizioni dell'Autorità scolastica in rapporto alle dimensioni della scuola autorizzata all'interno della struttura;
- insegnanti conformi per numero e qualifica alle disposizioni ministeriali vigenti sia per la scuola materna che per le classi dell'obbligo e superiori (per gli Istituti che forniscono istruzione all'interno della propria struttura);
- personale di assistenza e vigilanza: n. 1 unità ogni 20 minori per più turni, (da definire in rapporto all'utenza e ai bisogni connessi);
- personale ausiliario generico: 1 unità ogni 25 minori per un turno antimeridiano; n. 1 unità ogni 50 minori per un turno pomeridiano; nel caso di convitto, n. 1 unità ogni 50 minori per il turno notturno;
- personale di cucina: un cuoco ed un aiuto cuoco fino a 50 minori, per capacità ricettiva superiore un ulteriore aiuto ogni 50 minori;
- un addetto lavanderia, stireria e guardaroba (per attività convittuale);

- un operaio addetto alla manutenzione;
- un portinaio-custode;
- un assistente sociale anche in convenzione;
- un medico in convenzione;
- un animatore socio culturale in convenzione;
- Al personale impiegato dall'Ente è applicato il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale pertinente al settore e all'attività effettivamente svolta, stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, con integrale assolvimento degli obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi. Ove il rapporto rientri nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 36/2023, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di CCNL e tutela del lavoro.

In presenza di un numero di minori inferiore a quello previsto nei rapporti suddetti deve essere assicurata comunque l'unità di base del personale indicato.

L'Ente deve garantire che il suddetto personale sia in possesso del titolo di studio attinente alla qualifica che riveste all'atto della stipula della convenzione.

L'A.C. ha facoltà di integrare o potenziare specifiche attività, tramite l'impiego di propri operatori (assistenti sociali, psicopedagogisti ...), dipendenti e non.

Art. 7

Trattamento economico

Al personale impiegato dall'Ente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria o, in assenza, dal C.C.N. UNEBA ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

Art. 8

Volontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività a carattere educativo-assistenziale, può avvalersi di volontari (associati o meno) ed obiettori di coscienza. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso.

I volontari ed obiettori non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati, per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 9

Partecipazione alla programmazione

L'A.C. promuove ogni sei mesi, anche attraverso il proprio servizio sociale, incontri con le famiglie dei minori ospiti, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni e le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i responsabili degli istituti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 10

Adempimenti e prescrizioni

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere costantemente aggiornato il registro delle presenze degli assistiti, anche in formato elettronico ove consentito, nel rispetto degli standard regionali e della normativa in materia di protezione dei dati personali. Il registro è conservato presso la struttura e reso disponibile ai soggetti competenti per vigilanza e controllo.

Su tali registri dovranno segnarsi cognome, nome e data di nascita di ciascun minore assistito e giornalmente, entro le ore 9,00, le presenze e le assenze degli stessi.

Di tale adempimento è personalmente responsabile il legale rappresentante dell'Ente.

Entro dieci giorni dall'inizio del servizio, l'Ente, con dichiarazione a firma del legale rappresentante, deve trasmettere all'A.C. l'elenco dei minori frequentanti con retta a carico del comune (con l'indicazione dell'organismo che ha emesso l'autorizzazione al ricovero e gli estremi dei relativi provvedimenti), suddivisi per gli alunni soggetti alla scuola dell'obbligo, per classi e per sezioni, specificando il Circolo didattico o la scuola media di provenienza cui dovranno fornire tempestiva notizia sull'ammissione degli assistiti e sugli eventuali abbandoni.

Nell'ipotesi di ammissione di minori in data successiva a quella di inizio del servizio, l'ente deve, con le stesse modalità previste nel comma precedente, darne comunicazione entro e non oltre 8 giorni e provvedere ad inserire i nominativi dei medesimi nei registri di presenza, con specifica decorrenza.

Art. 11

Fruizione del servizio pubblico

I minori ospiti e i relativi nuclei familiari hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse compatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

Art. 12

Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario, e a non trasferire i medesimi soggetti in altre strutture senza il preventivo accordo del competente ufficio comunale e il relativo assenso degli ospiti interessati.

Art. 13

Corrispettivi

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito la retta giornaliera, sulla base di apposite contabilità bimestrali che dovranno essere corredate da relative fatture fiscalmente in regola (qualora l'Ente sia tenuto) e da dichiarazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro.

Le rette di cui sopra risultano essere le seguenti:

- convitto:
 - compenso fisso mensile per ogni posto convenzionato € 1.883,43;
 - retta giornaliera di mantenimento € 32,32;
- semiconvitto:
 - compenso fisso mensile per ogni posto convenzionato € 941,72
 - retta giornaliera di mantenimento € 16,16;

I compensi come sopra determinati saranno aggiornati automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento di costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

L'A.C. provvederà a liquidare:

- per gli oneri relativi al compenso fisso mensile, le somme dovute così come risultanti dalla contabilità prodotta dall'Ente;
- per gli oneri relativi alla retta giornaliera di mantenimento, per un ammontare pari a quello sopra definito in base alle effettive presenze così come risultanti dai prospetti bimestrali.

Art. 14

Assenze

Qualora il minore sia stato assente consecutivamente per qualunque causa, ivi compresi i casi di malattia attestati, l'Ente entro il terzo giorno di assenza è obbligato ad informare l'A.C. e a detrarre dalla relativa contabilità, la quota giornaliera relativa al vitto.

Nel caso di assenza per malattia dovrà garantirsi il diritto al rientro; è comunque facoltà dell'A.C., trascorsi trenta giorni, acquisire elementi di conoscenza e valutazione sul caso, per disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione.

Gli assistiti saranno considerati assenti nei giorni in cui i registri delle presenze, in sede di ispezione, dovessero risultare non tenuti in regola anche parzialmente.

Art. 15

Modalità di erogazione del corrispettivo

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'ente locale corredate dei registri di presenza relativi al periodo di riferimento e di dichiarazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro e degli obblighi previdenziali, e dovranno riportare i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

L'Ente contraente trasmette all'Ente locale le fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio, nel rispetto dell'art. 1, commi 209 e seguenti, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, del D.M. 3 aprile 2013, n. 55 e della normativa vigente in materia di fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere degli errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente contraente, il quale invierà una nuova nota contabile entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvederà entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'ente locale, sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Ai fini della liquidazione si procede alle verifiche di regolarità contributiva mediante DURC, ove dovuto, e alle ulteriori verifiche previste dalla normativa vigente nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.

Il pagamento è subordinato, ove ne ricorrano i presupposti, alla verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, come successivamente modificati e integrati.

La documentazione giustificativa può pervenire all'Ente locale, a mezzo lettera raccomandata o PEC o può essere presentata direttamente all'ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

È fatto obbligo all'Ente contraente, ove applicabile al rapporto convenzionale, di osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, utilizzando uno o più conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, e comunicando gli estremi identificativi e i soggetti delegati ad operarvi.

- comunicare per iscritto il conto corrente bancario o postale “dedicato” sul quale transiteranno gli importi inerenti l'esecuzione del contratto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto alla convenzione e ogni altra conseguenza dalla legge.
- Le fatture elettroniche riportano il CIG e, ove previsto, il CUP nei casi e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, fermo restando quanto previsto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, per il periodo di relativa vigenza e applicabilità.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto alla convenzione e ogni altra conseguenza disposta dalla Legge.

Art. 16

Recesso della convenzione

L'A.C. si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti. Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza. Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti fino a definizione della controversia.

Art. 17

Clausola arbitrale

Le parti ricercano preliminarmente una soluzione bonaria delle controversie. L'eventuale ricorso ad arbitrato è ammesso esclusivamente nei casi e con le modalità consentiti dalla normativa vigente e previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione competente. Resta fermo, in difetto, il ricorso all'Autorità giudiziaria secondo quanto previsto dall'art. 26 della presente convenzione.

Art. 18

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di un massimo di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione e scadrà in ogni caso, salvi i casi di scioglimento anticipato dell'accordo, il 31/12/2029. È escluso il rinnovo tacito.

L'eventuale rinnovo, proroga o prosecuzione del rapporto può essere disposto esclusivamente nei casi, nei limiti e con le procedure consentiti dalla normativa vigente, mediante espresso provvedimento dell'Amministrazione, previa verifica del permanere dei requisiti dell'Ente, della copertura finanziaria e dell'interesse pubblico, nonché acquisizione dell'accettazione dell'Ente ove necessaria.

L'eventuale prosecuzione temporanea del servizio, ove indispensabile a garantire la continuità della tutela dei minori, deve essere disposta con espresso provvedimento e nei limiti strettamente necessari, nel rispetto della normativa vigente e della relativa copertura finanziaria.

Art. 19

Stipula della convenzione

Ai fini della validità e stipula della presente convenzione e comunque prima dell'avvio del servizio, l'Ente è tenuto a produrre, ove non già acquisita agli atti dell'Amministrazione comunale, la documentazione necessaria a comprovare il possesso e il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare:

- dichiarazione e documentazione attestanti l'insussistenza delle cause ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione e il possesso dei requisiti di moralità, affidabilità e regolarità previsti dalla normativa applicabile; ove ricorrano i presupposti, trovano applicazione le cause di esclusione e i requisiti pertinenti previsti dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- documentazione attestante il possesso e il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e professionali prescritti per la specifica tipologia di struttura dalla L.R. Sicilia n. 22/1986, dal D.P.Reg. 28 maggio 1987, dal D.P.Reg. 29 giugno 1988, dal D.P.Reg. 4 giugno 1996, n. 158 e dalle ulteriori disposizioni regionali vigenti;
- provvedimento di iscrizione all'Albo regionale delle istituzioni assistenziali, nella sezione e tipologia corrispondenti al servizio, ai sensi dell'art. 26 della L.R. Sicilia n. 22/1986, nonché il provvedimento di autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 28 della medesima legge regionale e gli eventuali successivi atti di aggiornamento;
- elenco nominativo aggiornato del personale e degli operatori impiegati nel servizio, con indicazione, per ciascuno, della qualifica professionale, del titolo di studio e/o professionale posseduto, delle mansioni svolte e della tipologia del rapporto di lavoro, nel rispetto degli standard organizzativi previsti per la specifica tipologia di struttura;
- copia delle polizze assicurative in corso di validità, adeguate alla natura e alle caratteristiche del servizio, a copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT), della responsabilità verso i prestatori di lavoro (RCO), ove pertinente, e dei rischi relativi agli utenti/ospiti, fatti salvi gli ulteriori obblighi assicurativi previsti dalla normativa vigente.

L'Amministrazione comunale acquisisce d'ufficio le certificazioni e le informazioni detenute da altre Pubbliche Amministrazioni nei casi previsti dalla legge, verifica il permanere dei requisiti per tutta la durata della convenzione e acquisisce, ove dovuta, la documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento ai soggetti individuati dall'art. 85 del medesimo decreto.

Art. 20

Protocollo di legalità

L'Ente, nella persona del suo Rappresentante legale sottoscrive, unitamente alla presente convenzione, la dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006).

Art. 21

Codice di comportamento

Il personale dell'Ente, per quanto compatibile con il rapporto e con le attività svolte, è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dall'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, nonché dal vigente Codice di comportamento del Comune di Sciacca. La violazione degli obblighi rilevanti ai fini della presente convenzione può comportare le conseguenze previste dal rapporto convenzionale.

Art. 22

Sicurezza dei lavoratori

L'Ente è tenuto al pieno rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, provvedendo alla valutazione dei rischi, alla formazione e informazione dei lavoratori, alla sorveglianza sanitaria ove prevista, alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale e a ogni ulteriore adempimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 23

Trattamento dei dati personali

Le Parti trattano i dati personali acquisiti nell'ambito della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, dei provvedimenti applicabili del Garante per la protezione dei dati personali e delle ulteriori disposizioni vigenti, con particolare tutela dei dati relativi a minori e delle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 GDPR.

Il Comune di Sciacca è Titolare del trattamento per i trattamenti dei quali determina finalità e mezzi. L'Ente convenzionato dichiara di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Qualora l'Ente convenzionato, nell'esecuzione del servizio, tratti dati personali per conto del Comune, lo stesso è designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, mediante apposito atto, impegnandosi a trattare i dati esclusivamente secondo le istruzioni del Comune, a garantirne la riservatezza e ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del GDPR, con particolare riguardo alle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del GDPR.

Per i trattamenti rispetto ai quali l'Ente convenzionato determina autonomamente finalità e mezzi, lo stesso opera quale autonomo Titolare del trattamento.

Il personale delle Parti che accede ai dati è tenuto alla riservatezza e al rispetto delle istruzioni ricevute. Gli obblighi di riservatezza permangono anche dopo la cessazione della Convenzione

Art. 24

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alla L.R. Sicilia n. 22/1986, al D.P.Reg. 28 maggio 1987, al D.P.Reg. 29 giugno 1988, al D.P.Reg. 4 giugno 1996, n. 158, alla Legge n. 184/1983 e s.m.i., alla Legge n. 328/2000, al D.Lgs. n. 117/2017 e, ove applicabile, al D.Lgs. n. 36/2023, nonché al codice civile e alle altre disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 25

Registrazione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente, se dovute.

Art. 26

Foro competente

In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di_____.

Art. 27

Spese contrattuali

Le spese contrattuali e gli oneri inerenti la stipula della presente convenzione saranno a carico dell'Ente contraente.

Il Rappresentante Legale dell'Ente

Il Dirigente 3° settore